

L'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. – Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

La **legge 25 giugno 1999, n. 205** (art. 18, comma 1°, Delega al Governo per la **depenalizzazione dei reati minori** e di modifiche al sistema penale) ha abrogato, definitivamente, la fattispecie incriminatrice relativa al reato di **oltraggio a pubblico ufficiale**. L'articolo puniva chiunque offendeva l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applicava a chi commetteva il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. Inoltre, la pena era della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consisteva nell'attribuzione di un fatto determinato. Infine, l'ultimo comma dell'abrogato reato di oltraggio prevedeva un aumento di pena qualora il fatto fosse stato commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa fosse stata recata in presenza di una o più persone.

Il legislatore italiano si è, pertanto, reso conto dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio per questa fattispecie incriminatrice ed ha deciso, così, di abrogarla perché non più rispondente alle esigenze attuali ed alle concezioni sociali dominanti della società moderna.

Tuttavia, c'è da dire che l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale non implica la non punibilità delle offese nei riguardi di un pubblico ufficiale, ma l'applicazione della norma penale che punisce il delitto di ingiuria (art. 594 c.p.), poiché si tratta di una norma generale rispetto a quella abrogata. Di conseguenza la condotta prima costituente oltraggio, cioè l'offesa dolosamente arrecata al prestigio o al decoro del pubblico ufficiale, continua ad essere penalmente rilevante, integrando il delitto di ingiuria aggravata (ex art. 61, n.10)¹ dalla speciale qualifica del destinatario.

A tale proposito, infatti, la Corte di Cassazione penale, sezione V, con la sentenza n. 43466 del 3 dicembre 2001, ha stabilito che, in tema di oltraggio, la circostanza che all'abrogazione del delitto non abbia fatto seguito l'introduzione di nuove o diverse figure di reato non esclude la possibilità che la condotta già tipica del delitto abrogato possa integrare altra fattispecie criminosa tuttora prevista e punita dalla legge penale. Pertanto, è da ritenersi sussistente il delitto di ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale (o di incaricato di pubblico servizio) tutte le volte in cui il giudice di merito abbia verificato la coincidenza delle condotte previste dai due reati. In sostanza, la giurisprudenza più recente ritiene che l'offesa al prestigio del pubblico ufficiale sia esattamente corrispondente – in fatto – all'offesa al decoro e all'onore, prevista per il vigente reato di ingiuria.

Quindi, di conseguenza, si tratterà di ingiuria aggravata ai sensi dell'articolo 61 n. 10 poiché commessa contro pubblici ufficiali nell'atto o a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

Sul piano processuale, riguardo all'oltraggio, l'abrogazione dell'articolo 341 c.p., disposta dall'articolo 18 L. 25 giugno 1999, n. 205, integra un'ipotesi di abolitio criminis disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, c.p., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzioni e gli effetti penali. Inoltre, anche la relativa sentenza deve essere revocata, ai sensi dell'articolo 673 codice di procedura penale, dal giudice dell'esecuzione. Tale giudice non può modificare l'originaria qualificazione o accertare il fatto in modo difforme da quello ritenuto in sentenza. Infatti, non è consentito al giudice di riqualificare come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61 n. 10 c.p.) la condotta contestata come oltraggio e di rideterminare, così, in rapporto alla nuova fattispecie penale, la pena precedentemente irrogata.

Avv. Alessandro Amaolo
www.avvocatoamaolo.com

¹ Art. 61 codice penale – Circostanza aggravanti comuni. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, (...omissis...), nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.